

Circolare per lo Studio - Principali scadenze 1-15 aprile 2024

Focus sulla comunicazione opzione cessione o sconto in fattura

a cura di Saverio Cinieri

Nel periodo che va dal 1° al 15 aprile 2024 non ci sono scadenze di rilievo, salvo che per le seguenti:

- il versamento, fissato entro il 2 aprile, della seconda ed ultima rata dell'importo dovuto per l'adesione alla c.d. regolarizzazione delle irregolarità formali; entro la stessa data i contribuenti devono rimuovere le irregolarità;
- la presentazione, sempre entro il 2 aprile, della dichiarazione sull'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'anno precedente (mod. FTT);
- l'invio, entro il 4 aprile, dei dati delle spese ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni ai fini della dichiarazione precompilata;
- l'invio, sempre entro il 4 aprile, della comunicazione per l'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, Superbonus effettuati nel 2023, nonché per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022;
- la comunicazione all'Agenzia delle Entrate, entro il 4 aprile, dei dati riguardanti le erogazioni liberali in favore delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni ed ulteriori associazioni e altri soggetti obbligati, ai fini della dichiarazione precompilata.

1 LUNEDÌ

**SCRITTURE
CONTABILI**

Scritture ausiliarie di magazzino - Cessazione dell'obbligo di tenuta

Attività - Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.

Soggetti obbligati - Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire da questo mese, se nei precedenti due periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.

Modalità - L'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all'esercizio sociale che si è concluso lo scorso mese, possono essere sospese o tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973.

**SCRITTURE
CONTABILI****Scritture ausiliarie di magazzino - Attivazione dell'obbligo di tenuta**

Attività - Decorre, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d'imposta precedenti di riferimento, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d'imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.

Soggetti obbligati - Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.

Modalità - Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e a euro 1.100.000,00.

Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.

Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.

2 MARTEDÌ**COMUNICAZIONE****Comunicazione periodica intermediari finanziari****Attenzione**

La scadenza originaria è il 31 marzo e slitta in quanto cade di festivo.

Attività - Termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

Soggetti obbligati - Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. n. 605/1973.

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica.




IMPOSTE DIRETTE**Definizione irregolarità formali - Versamento seconda ed ultima rata****Attenzione**


La scadenza originaria è il 31 marzo e slitta in quanto cade di festivo.



Attività - Termine ultimo per il versamento della seconda ed ultima rata dell'importo dovuto per l'adesione alla c.d. regolarizzazione irregolarità formali.

Al fine di rendere pienamente operativa la regolarizzazione, entro la stessa data occorre rimuovere le irregolarità.

Soggetti obbligati - Contribuenti che intendono usufruire delle disposizioni previste dalla c.d. regolarizzazione delle irregolarità formali concernenti le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi,

	<p>commesse fino al 31 ottobre 2022.</p> <p>Modalità - Le irregolarità possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.</p> <p>Il versamento va effettuato in due rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023 e il 31 marzo 2024 (termine che slitta al 2 aprile 2024 in quanto cade di festivo).</p> <p>La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. La rimozione va effettuata entro il 2 aprile 2024.</p>
COMUNICAZIONE	<p>Soggetti che effettuano operazioni in oro</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 31 marzo e slitta in quanto cade di festivo.</p> <p>Attività - Termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.</p> <p>Soggetti obbligati - I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500.</p> <p>Modalità - Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.</p>
DICHIARAZIONI	<p>Modello Redditi SC - Presentazione</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 31 marzo e slitta in quanto cade di festivo.</p> <p>Attività - Presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC) in modalità telematica per le società di capitali e gli enti commerciali residenti che hanno chiuso il periodo d'imposta il 30 aprile 2023 (il termine è l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio).</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Ires con periodo d'imposta o esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.</p> <p>Modalità - La presentazione del modello Redditi SC deve avvenire esclusivamente in via telematica diretta o mediante intermediari abilitati.</p>
IVA	<p>Acquisti intracomunitari - Modello Intra-12</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 31 marzo e slitta in quanto cade di festivo.</p> <p>Attività - Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.</p> <p>Soggetti obbligati - Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti pas-</p>

	<p>sivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).</p> <p>Modalità - Presentazione in via telematica.</p> <p>Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.</p>
<p>IVA</p>	<p>Soggetti che hanno aderito al IOSS - Dichiarazione e versamento IVA mensile</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 31 marzo e slitta in quanto cade di festivo.</p> <p>Attività - Presentazione della dichiarazione e versamento dell'IVA dovuta per il mese di febbraio per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p> <p>Soggetti obbligati - Gli operatori registrati al regime IOSS.</p> <p>Modalità - La Dichiarazione IVA IOSS è inviata all'Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:</p> <ol style="list-style-type: none"> il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime; l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto; le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L'aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell'UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell'UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html; l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. <p>L'imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione "orizzontale":</p> <ul style="list-style-type: none"> con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all'Agenzia tramite il portale IOSS, l'operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento; nel caso in cui l'operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.

<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Tasse automobilistiche</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 31 marzo e slitta in quanto cade di festivo.</p> <p>Attività - Versamento della tassa per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza fiscale superiore a 9 CV se immatricolati fino al 31 dicembre 1997 o potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se immatricolati dopo tale data il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di febbraio.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.</p> <p>Modalità - Il pagamento può essere effettuato presso le Delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai o gli uffici postali compilando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con l'indicazione del relativo numero di conto corrente).</p>
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Tobin tax - Dichiarazione</p> <p>Attività - Presentazione della dichiarazione sull'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso dell'anno precedente (mod. FTT).</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.</p> <p>Modalità - Presentazione in modalità telematica utilizzando il modello FTT approvato con provvedimento.</p>
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Assicurazioni - Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 31 marzo e slitta in quanto cade di festivo.</p> <p>Attività - Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di febbraio nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di gennaio.</p> <p>Soggetti obbligati - Compagnie di assicurazione.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.</p>
<p>RAVVEDIMENTO</p>	<p>Ravvedimento ritenute e IVA - Entro 15 giorni</p> <p>Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 18 marzo 2024.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti Iva.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8906 - Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta;

- 8904 – Sanzione pecuniaria Iva;
- 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dei sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

4 GIOVEDÌ

DICHIARAZIONI

730 precompilato – Invio dati spese ristrutturazione edilizia e risparmio energetico su parti comuni**Attenzione**

La scadenza originaria del 16 marzo è stata prorogata con il Prov. Agenzia delle entrate 21 febbraio 2024, n. 53174.

Attività - Termine ultimo entro cui comunicare all'Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del 730 precompilato, i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per l'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Soggetti obbligati - Amministratori di condominio.

Modalità - I dati vanno inviati esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili dalle Entrate.

COMUNICAZIONE

Comunicazione opzione bonus edilizi**Attenzione**

La scadenza originaria del 16 marzo è stata prorogata al 4 aprile 2024 dal Prov. Agenzia delle entrate 21 febbraio 2024, n. 53159.

Attività - Presentazione della comunicazione per l'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, Superbonus effettuati nel 2023, nonché per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.

Soggetti obbligati - La comunicazione è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure dall'amministratore del condominio, direttamente o avvalendosi di un intermediario.

La comunicazione della cessione del credito relativa alle rate residue non fruitive, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio, è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Modalità - L'esercizio dell'opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, è comunicato all'Agenzia delle Entrate utilizzando l'apposito modello.

La trasmissione avviene in via telematica.

Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.

COMUNICAZIONE

Comunicazione erogazioni liberali**Attenzione**

La scadenza originaria del 16 marzo è stata prorogata al 4 aprile 2024 dal Prov. Agenzia delle entrate 4 marzo 2024.

Attività - Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali in favore delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni ed ulteriori associazioni e altri soggetti obbligati.

Soggetti obbligati - ONLUS, APS, fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004, fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Modalità - La comunicazione, utile per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, va trasmessa per via telematica entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento (per i dati 2023, entro il 4 aprile 2024) e contiene i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti.

15 LUNEDÌ

COMUNICAZIONE

Comunicazione contanti superiori 10.000 euro

Attività - Invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.

Soggetti obbligati - Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.

Modalità - La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.

IVA

Fatturazione differita

Attività - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di marzo e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l'annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.

Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte e/o professione.

Modalità - Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).


IVA

Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00

Attività - Annotazione dell'eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro.

Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professione.

Modalità - Per le fatture emesse nel corso del mese, d'importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un

	<p>documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i numeri delle fatture cui si riferisce; • l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota Iva applicata; <p>mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell'attività propria d'impresa, dell'arte o della professione, si deve ritenere consentita l'annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono; • l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'importo dell'imposta distinti per aliquota Iva applicata.
IVA	<p>Trasmissione dati fatture transfrontaliere passive</p> <p>Attività - Trasmissione fatture elettroniche operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Gli operatori IVA residenti sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ad operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione.</p> <p>Modalità - I soggetti obbligati trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.</p> <p>La trasmissione avviene con modalità telematiche.</p>
SCRITTURE CONTABILI	<p>Associazioni sportive dilettantistiche - RegISTRAZIONI contabili</p> <p>Attività - Annotazione dell'importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese di marzo.</p> <p>Soggetti obbligati - Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000.</p> <p>Modalità - Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 13 aprile e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento della seconda rata del II periodo contabile (marzo-aprile), pari al 25% del tributo dovuto per il VI periodo contabile (novembre-dicembre) dell'anno precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparec-</p>

	<p>chi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.</p> <p>Modalità - Il versamento deve essere eseguito utilizzando il Modello F24 esclusivamente in via telematica.</p>
RAVVEDIMENTO	<p>Ravvedimento ritenute e IVA – Entro 90 giorni</p> <p>Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 gennaio 2024.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti Iva.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituita d'imposta; • 8904 – Sanzione pecuniaria Iva; • 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dei sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

SCADENZE AGGIORNATE AL 25 MARZO 2024

Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze Online

L'Approfondimento

Superbonus e altri bonus edilizi – Comunicazione opzione cessione o sconto in fattura

Entro il 4 aprile 2024, va inviata, all'Agenzia delle Entrate, la comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per spese sostenute nel 2023 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022. La scadenza originaria, fissata al 16 marzo, è stata prorogata dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento 21 febbraio 2024, n. 53159.

Opzione per la cessione dei bonus o lo sconto in fattura

In base a quanto previsto dall'art. 121 del D.L. n. 34/2020, i soggetti che dal 2020 sostengono alcune spese in materia edilizia ed energetica per le quali è previsto un meccanismo di detrazione dalle imposte sui redditi possono usufruire di tali agevolazioni sotto forma, alternativamente, di:

- un **contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo** (c.d. "sconto in fattura") dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, il quale può recuperarlo sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, cedibile ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'apposito albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia;
- un **credito d'imposta di pari ammontare**, cedibile ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'apposito albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

In entrambi i casi, alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti come definiti dal "Codice del consumo" (art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 206/2005) che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Inoltre:

- l'opzione relativa alla cessione del credito può essere esercitata anche per le **rate residue** non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni per i quali è possibile optare per la cessione;
- l'opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile.

Blocco delle opzioni ed eccezioni

In base a quanto previsto dall'art. 2 del D.L. n. 11/2023, a partire **dal 17 febbraio 2023, non è possibile optare per la cessione del credito** derivante dalle spese sostenute **né optare per lo sconto in fattura**.

Per i lavori rientranti nel **Superbonus**, il blocco delle cessioni o sconti in fattura non si applica solo se in data antecedente al 17 febbraio 2023:

- per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA);
- per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA;
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo. Con esclusivo riferimento alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, il blocco non si applica anche alle spese per gli interventi già rientranti nell'ambito di applicazione del Superbonus (artt. 119 e 121, comma 2, D.L. n. 34/2020), compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali al 17 febbraio 2023 risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrano al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati interessati. A partire dal 30 dicembre 2023, tali regole si applicano esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi (art. 2, comma 1, D.L. n. 212/2023).

Per le **altre tipologie di lavori edilizi**, il blocco non si applica per gli interventi per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:

- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data del 17 febbraio 2023 non risultino versati acconti, la data antecedente dell'inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- risulti presentata, nel caso di acquisto di unità immobiliari da imprese di costruzione che hanno effettuato i lavori, la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.

Inoltre, **non rientrano nel blocco**:

- gli interventi i cui beneficiari delle detrazioni sono IACP, cooperative edilizie a proprietà indivisa, ONLUS, OdV e APS;
- gli interventi in zone colpite dal sisma e da eventi meteorologici;
- le spese sostenute, fino al 31 dicembre 2023, per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche per i quali in data antecedente al 30 dicembre 2023 (art. 3, comma 3, D.L. n. 212/2023):
 - risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
 - per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato sti-

pulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Non rientrano nel blocco anche le opzioni relative alle spese per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da:

- condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
- persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell'art. 119, D.L. n. 34/2020. Il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104/1992.

Comunicazione dell'opzione

L'esercizio dell'opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, è comunicato all'Agenzia delle Entrate utilizzando l'apposito **modello** denominato "Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica".

La comunicazione deve essere inviata **entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione** ovvero entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Le comunicazioni da inviare entro il termine di cui sopra, trasmesse nel mese di marzo, possono essere annullate o sostituite entro il successivo 5 aprile e le eventuali comunicazioni sostitutive non possono più essere annullate o sostituite dopo tale data.



Attenzione

Per le spese sostenute nel 2023, nonché per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020-2021-2022, la Comunicazione può essere trasmessa entro il **4 aprile 2024** (provv. Agenzia delle Entrate 21 febbraio 2024, n. 53159).

La comunicazione è inviata dal beneficiario della detrazione, **direttamente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato**, mediante il **servizio web** disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate oppure mediante i **canali telematici** dell'Agenzia delle Entrate.



Attenzione

Se si tratta di interventi che rientrano nel **Superbonus** la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari deve essere inviata esclusivamente dal **soggetto che rilascia il visto di conformità**.